



**COMUNE DI SCARLINO**  
Provincia di Grosseto

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 45 del 07-11-2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA PER L'ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** e questo giorno **07** del mese di **Novembre** alle ore **09:00** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **BIZZARRI MAURIZIO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
<b>BIZZARRI MAURIZIO</b>	X	
<b>CARLINI FABIO</b>		X
<b>STELLA MARCELLO</b>	X	
<b>MAESTRINI ROBERTO</b>	X	
<b>BUGELLI GABRIELE</b>		X
<b>BOSCAGLIA TIZIANA</b>	X	
<b>RUSTICI PAOLO</b>	X	
<b>CUMOLI SIMONE</b>		X
<b>RADI DIEGO</b>	X	
<b>FERRI LOREDANA</b>	X	
<b>CECCARELLI ROBERTA</b>	X	
<b>SARTORI ELEONORA</b>	X	
<b>MEOZZI ALDUVINCA</b>	X	
<b>PASTORELLI ENRICO</b>	X	
<b>MAGAGNINI GIACOMO</b>	X	
<b>FERRI FIORENZO</b>		X
<b>BIANCHI PAOLO</b>	X	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>4</b>

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



## COMUNE DI SCARLINO

*Provincia di Grosseto*

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 38/2013  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'imposta municipale propria (I.M.U.);
- che l'imposta, inizialmente da applicare a decorrere dall'anno 2014, sostituisce la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili;
- che i principi generali del tributo sono contenuti negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del citato D.Lgs. n. 23/2011; in particolare il comma 6 dell'art. 14 conferma per i comuni, soggetti attivi dell'imposta, la potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche per l'I.M.U.;

PRESO ATTO che il D.L. n. 201 del 6.12.2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, ha stabilito, all'art. 13, comma 1, l'anticipazione dell'I.M.U., in via sperimentale, per il triennio 2012-2014 e la sua applicazione a regime a partire dall'anno 2015;

VISTE le norme del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo della I.C.I., per quanto compatibili con l'applicazione dell'I.M.U.;

DATO ATTO che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1) del D.L. n. 35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013, che ha previsto un'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 settembre 2013;

VISTO altresì che con il comma 1, art. 8 del D.L. n. 102/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

ATTESO che :

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 precisa altresì che le deliberazioni che fissano le tariffe e le aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In

caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l'art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote dell'I.C.I. dovevano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta;

CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente l'art. 42 lettera f) del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli", il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

RILEVATO che l'art. 13 del suindicato D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote e le detrazioni base prevedendo altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possano modificare in aumento o diminuzione dette aliquote e detrazioni, nel rispetto delle condizioni sempre indicate nel suddetto art. 13;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge n. 228/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 241/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 il quale dispone che a far data dal 1 Gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012 il quale dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011;

PREMESSO CHE:

- tra gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D rientrano anche i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993,

- il comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2 % e che i Comuni possono ridurre tale aliquota fino allo 0,1 %;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013 la quale ha chiarito che "Per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 % fino allo 0,1 %, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, si deve sottolineare che tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della Legge di stabilità per l'anno 2013. L'unico effetto della norma introdotta dalla Legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è dunque quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 %".

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento di compiti istituzionali e che nel quantificare le varie aliquote

IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una manovra tariffaria IMU che permetta di garantire il gettito stanziato a previsione;

VISTI gli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 13, commi dall'1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;

VISTO il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013;

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 in fase di conversione in legge;

VISTO, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 il quale stabilisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria a valere per l'anno 2013:

- aliquota ordinaria per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle specificate di seguito: **0,86 %**;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: **0,45 %**;
- aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998: **0,86 %**;
- aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A: **1,06 %**;

- aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10): **0,90 %**, di cui 0,14 % quota di spettanza del comune e 0,76 % quota di spettanza dello Stato;
- aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole ( di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 ) iscritti o iscrivibili in catasto in categoria D10 ( totale riserva statale ) : **0,20 %**;
- aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole ( di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 ) : **0,20 %**;
- aliquota per terreni agricoli: **0,76 %**;
- aliquota per aree edificabili: **1,00 %**.

2) DI STABILIRE , per l'annualità 2013, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze e di €. 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni fino all'importo massimo di €. 400,00;

3) DI PRENDERE ATTO CHE la maggiorazione prevista di cui al punto 2) di €. 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni è limitata agli anni d'imposta 2012 e 2013 ai sensi dell'art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011

4) DI PUBBLICARE copia della presente delibera sul sito istituzionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013;

5) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce l'avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997.

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Meozzi, Magagnini, Pastorelli e Bianchi)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Meozzi, Magagnini, Pastorelli e Bianchi)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



**COMUNE DI SCARLINO**  
Provincia di Grosseto

**Proposta di Deliberazione**

**N° 20 dell'Anno 2013**

**Ufficio Proponente:**  
**TRIBUTI**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA PER L'ANNO 2013**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):**

**(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO    () NON NECESSARIO**

**Data: 30-10-2013**

**Firma Responsabile del Servizio  
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):**

**(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO    () NON NECESSARIO**

**Data: 30-10-2013**

**Firma Responsabile del Servizio  
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

**Sindaco**

*F.TO BIZZARRI MAURIZIO*

**Segretario Comunale**

*F.TO PIREDDU ROBERTA*

---

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2013 al 28-11-2013.

**Scarlino, lì 13-11-2013**

**Segretario Comunale**

*F.TO PIREDDU ROBERTA*

---



